

Deliberazione del Consiglio Comunale n. 90 del 30/12/2020

OGGETTO: REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI AL 31/12/2019 AI SENSI DELL'ART. 20 DEL D.LGS. 175/2016, COME INTEGRATO DAL D.LGS. 100/2017.

L'anno **duemilaventi** questo giorno di **mercoledì trenta** del mese di **Dicembre** alle ore **19:30** in Zola Predosa, presso la residenza comunale e nell'apposita sala delle adunanze.

In seguito ad avvisi scritti, notificati a ciascun Consigliere nelle forme prescritte, si è oggi adunato il Consiglio Comunale in sessione Ordinaria, seduta Pubblica per adunanza in Prima convocazione.

Fatto l'appello risultano all'inizio della seduta:

	Presente	Assente		Presente	Assente
1 DALL'OMO DAVIDE	X	10	ZANETTI TIZIANO	X	
2 PISCHEDDA LIDIA ROSA	X	11	CARDO SERGIO	X	
3 FILIPPELLI MATTEO	X	12	VANELLI MARIO	X	
4 TORCHI PATRIZIA	X	13	BONORA GIORGIA	X	
5 LAZZARI ROBERTO		X	14 RISI MARISA	X	
6 BEGHELLI ILARIA	X	15	NUCARA FRANCESCO	X	
7 LORENZINI LUCA	X	16	NICOTRI LUCA	X	
8 BIGNAMI GLORIA	X	17	DE LUCIA CAROLINA	X	
9 MONTESANO MARIA	X				

Assume la presidenza Lidia Rosa Pischedda, quale La Presidente del Consiglio Comunale.

Sono nominati scrutatori i Consiglieri:LORENZINI LUCA, RISI MARISA, NUCARA FRANCESCO .

Partecipa in funzione di Segretario il dr Paolo Dallolio, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Durante la trattazione del presente punto risultano presenti n. 16 componenti.

Il Presidente dà atto della sussistenza del numero legale.

Ai sensi delle vigenti disposizioni emergenziali per arginare la diffusione del virus COVID-19 e del Decreto della Presidente del Consiglio comunale, prot. n. 9123/20 del 7/04/2020, i lavori consiliari si svolgono con tutti i componenti in videoconferenza.

Assessori presenti:BAI NORMA, OCCHIALI DANIELA, BADIALI MATTEO, DEGLI ESPOSTI GIULIA, RUSSO ERNESTO .

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N.RO 90 DEL 30/12/2020

OGGETTO: REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI AL 31/12/2019 AI SENSI DELL'ART. 20 DEL D.LGS. 175/2016, COME INTEGRATO DAL D.LGS. 100/2017.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Sentita la relazione del Sindaco, Assessore al Bilancio, illustrativa della seguente proposta di delibera:

Richiamate:

- l'art. 4 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, a norma del quale gli organi di governo esercitano le funzioni di indirizzo politico - amministrativo, definendo gli obiettivi ed i programmi da attuare ed adottando gli altri atti rientranti nello svolgimento di tali funzioni;
- l'art. 42 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali", che prevede le competenze del Consiglio Comunale limitandole ad alcuni atti fondamentali;
- la Deliberazione del Consiglio comunale n. 21 del 15.04.2020: "Approvazione della Nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (DUP) Periodo 2020/2022 (Art. 170, c.1, D.Lgs. n.267/2000)";
- la Deliberazione del Consiglio comunale n. 22 del 15.04.2020: "Approvazione del Bilancio di previsione finanziario 2020/2022 (Art. 151 del D.Lgs. n. 267/2000 e art. 10 D.Lgs. n. 118/2011)";
- la Deliberazione della Giunta comunale n. 36 del 22.04.2020: "Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 2020/2022 (Art. 69 del D.Lgs. 267/2000). Parte finanziaria";
- la Deliberazione della Giunta comunale n. 42 del 29.04.2020: "PEG 2020. Piano della Performance triennio 2020-2022. Esame e approvazione";

Richiamati in particolare:

- a) l'articolo 24 del D.Lgs 175/16 "Testo Unico Società Partecipate" (TUSP) il quale ha previsto una revisione straordinaria delle partecipazioni detenute alla data del 23 settembre 2016 (data in entrata in vigore del decreto) da effettuarsi entro il 30 settembre 2017;
- b) l'articolo 20 del T.U.S.P. il quale prevede in capo alle amministrazioni pubbliche l'obbligo di effettuare annualmente un'analisi dell'assetto complessivo delle società a partecipazione pubblica diretta o indiretta al fine di predisporre, ove ne ricorrano i presupposti, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione;

Dato Atto che ai sensi del "Testo Unico Società Partecipate" le pubbliche amministrazioni, ivi compresi i Comuni, non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali;

Rilevato che il Comune, fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere partecipazioni in società:

- esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'articolo 4, comma 2, del Testo Unico;
- ovvero, al solo scopo di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, "in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del

patrimonio (...), tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato” (articolo 4, comma 3, del Testo Unico);

Fatto Presente che ai fini sopra indicati devono essere alienate od oggetto delle misure di cui all’articolo 20, commi 1 e 2, del Testo Unico - ossia di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione - le partecipazioni per le quali si verifica anche una sola delle seguenti condizioni:

1. non sono riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all’articolo 4, commi 1, 2 e 3, del Testo Unico;

2. non soddisfano i requisiti di cui all’articolo 5, commi 1 e 2, del Testo Unico e quindi per le quali non si ravvisa la necessità del mantenimento per il perseguimento delle finalità istituzionali dell’ente, anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e in considerazione della possibilità di destinazione alternativa delle risorse pubbliche impegnate ovvero di gestione diretta od esternalizzata del servizio affidato, nonché della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell’azione amministrativa;

3. previste dall’articolo 20 comma 2 del testo unico;

Richiamate:

- la deliberazione di Consiglio comunale n. 53 in data 27/09/17, con la quale è stato approvato il piano straordinario di razionalizzazione delle società partecipate alla data del 23 settembre 2016;

- la deliberazione di Consiglio comunale n. 66, in data 19/12/18, con la quale è stata approvata la relazione periodica delle partecipazioni detenute alla data del 31/12/2017;

- la deliberazione di Consiglio comunale n. 103, in data 18/12/19, con la quale è stata approvata la relazione periodica delle partecipazioni detenute alla data del 31/12/2018;

Considerato, altresì, che le disposizioni del predetto Testo Unico devono essere applicate avendo riguardo all’efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

Tenuto conto che è fatta salva la possibilità di mantenere partecipazioni in società che producono servizi economici di interesse generale a rete di cui all’art. 3-bis, D.L. n. 138/2011 e s.m.i., anche fuori dall’ambito territoriale del Comune di Zola Predosa e che l’affidamento dei servizi in corso alla medesima società sia avvenuto tramite procedure ad evidenza pubblica ovvero che la stessa rispetta i requisiti di cui all’articolo 16 del T.U.S.P.;

Richiamato altresì il comma 5-bis all’art. 24 del T.U.S.P., introdotto dal comma 723 della Legge 145/2018, il quale ha sospeso l’efficacia, sino al 31 dicembre 2021, per le società partecipate che hanno prodotto un risultato medio in utile nel triennio precedente alla ricognizione:

- dell’obbligo di alienazione entro un anno dalla ricognizione straordinaria (art. 24, comma 4);

- della sanzione per la mancata alienazione nei termini (art. 24, comma 5);

Tenuto conto che tale deroga trova applicazione con riferimento alle sole partecipazioni detenute nelle società che abbiano prodotto un risultato medio in utile nel triennio 2013-2015, con la conseguenza che:

- le pubbliche amministrazioni che, in adempimento all’obbligo previsto dall’articolo 24, comma 4, del TUSP, avrebbero dovuto alienare tali partecipazioni entro il 30 settembre 2018 e non hanno ancora concluso la procedura di alienazione - o

laddove questa abbia avuto esito negativo - sono autorizzate (dal 1° gennaio 2019 e fino al 31 dicembre 2021) a non procedere all'alienazione, senza incorrere nella "sanzione" di cui al comma 5 dell'articolo 24;

➤ le pubbliche amministrazioni che detengono tali partecipazioni potranno non procedere all'alienazione fino al 31 dicembre 2021;

Considerato che nell'anno 2019 sono stati portati a termine gli interventi di razionalizzazione previsti nella Deliberazione di Consiglio comunale n. 54 del 19/10/2018, ritenuti come interventi di razionalizzazione nella Deliberazione di Consiglio n. 66 del 19/12/2018;

Ritenuto necessario provvedere alla ricognizione delle società partecipate detenute alla data del 31 dicembre 2019, ai fini dell'eventuale adozione del piano di razionalizzazione periodica di cui all'art. 20 del T.U.S.P.;

Viste le linee guida sulla revisione periodica delle partecipazioni predisposte dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento del tesoro, di concerto con la Corte dei Conti, con allegato format per la revisione;

Ricordato che:

- rientrano nel perimetro di applicazione del piano, le società a partecipazione pubblica diretta ed indiretta, anche non totalitaria;
- si considera indiretta la partecipazione detenuta dall'amministrazione per il tramite di società o di altri organismi soggetti al controllo da parte di una singola amministrazione o di più amministrazioni pubbliche congiuntamente;
- non sono oggetto di revisione le partecipazioni in organismi non aventi natura societaria, come gli enti strumentali, le fondazioni, i consorzi, le istituzioni, ecc.

Considerato che la ricognizione è adempimento obbligatorio anche nel caso in cui il Comune non possieda alcuna partecipazione, esito che comunque deve essere comunicato ai sensi dell'art. 20, comma 3, del T.U.S.P.;

Richiamate inoltre:

- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 48 del 3/10/2018 con la quale è stato approvato il progetto di fusione per incorporazione di CUP2000 in Lepida con decorrenza 01.01.2019 precisando che il progetto prevede il passaggio di Lepida da Società per Azioni a Società Consortile per Azioni e mediante la quale il Consiglio Comunale ha deliberato il mantenimento della propria partecipazione all'interno della società;
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 54 del 19/10/2018 mediante la quale è stato approvato il progetto di fusione per incorporazione di Se.Cim. S.r.l. in Adopera S.r.l. a partire dal 1/1/2019; società, di cui ora il Comune di Zola Predosa detiene lo 0,65%;
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 94 del 27.11.2019, regolarmente esecutiva, avente ad oggetto "CONCESSIONE DELLA GESTIONE DEI SERVIZI CIMITERIALI, DI ILLUMINAZIONE VOTIVA E DELL'ATTIVITA' DI MANUTENZIONE E CUSTODIA DEL CIMITERO. APPROVAZIONE CONTRATTO. Affidamento alla soc. Adopera srl che è subentrata nei rapporti di Se.Cim. Srl;

Vista la ricognizione delle partecipazioni detenute alla data del 31/12/2019 che si allega al presente provvedimento sotto la lettera **A**) quale parte integrante e sostanziale, dalla quale emerge che non vi sono interventi di razionalizzazione da adottare;

Atteso che l'esame ricognitivo di tutte le partecipazioni detenute è stato istruito dal competente servizio, in conformità ai sopra indicati criteri e prescrizioni;

Richiamata la deliberazione della Corte dei Conti Sezione delle Autonomie *“LINEE D’INDIRIZZO PER LA REVISIONE ORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI, CON ANNESSO IL MODELLO STANDARD DI ATTO DI RICOGNIZIONE E RELATIVI ESITI, PER IL CORRETTO ADEMPIMENTO, DA PARTE DEGLI ENTI TERRITORIALI, DELLE DISPOSIZIONI DI CUI ALL’ART.20 DEL D.LGS. N.175/2016.”* (Deliberazione n. 22/SEZAUT/2018/INPR);

Dato atto che è stato acquisito il parere dell’Organo di revisione ai sensi dell’art. 239, c. 1, lett. b), D.Lgs. n. 267/2000 n. 22 del 11/12/2020 allegato B) al presente atto quale parte integrante e sostanziale;

Dato atto che il presente argomento è stato presentato e discusso nella seduta congiunta delle Commissioni Affari istituzionali e Finanziari, Servizi alla Persona e alle Imprese e Pianificazione, gestione e controllo del territorio del 15/12/2020;

Preso atto dei pareri di regolarità tecnica e contabile espressi dal Responsabile competente per materia ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i. di seguito riportati;

DELIBERA

1. Di approvare la revisione periodica delle partecipazioni detenute alla data del 31/12/2019 del Comune di **ZOLA PREDOSA**, come disposto dall’art. 20 del D.Lgs 19/8/16 n. 175 come modificato dal D.lgs. 16/6/17 nr. 100, che si allega al presente provvedimento sotto la lettera A) quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. Di dichiarare che non vi sono interventi di razionalizzazione da adottare;
3. Di dare atto che è stato acquisito il parere dell’Organo di revisione ai sensi dell’art. 239, c. 1, lett. b), D.Lgs. n. 267/2000 n. 22 del 11/12/2020, allegato B) al presente atto quale parte integrante e sostanziale;
4. Di comunicare il presente provvedimento alla Sezione Regionale di Controllo della Corte dei conti, ai sensi dell’art. 20, comma 3 del T.U.S.P.;
5. Di comunicare il presente provvedimento al Ministero dell’Economia e delle Finanze - Dipartimento del Tesoro, tramite il Portale Partecipazioni, ai sensi dell’art. 20, comma 3, del T.U.S.P., secondo le modalità stabilite ai sensi del DM 25 gennaio 2015;
6. Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000 al fine di procedere con i relativi adempimenti di Legge.>>

La Presidente del Consiglio, preso atto che nessun Consigliere ha chiesto di intervenire, assistita dagli scrutatori, mette ai voti per appello nominale la proposta di delibera innanzi riportata e l’immediata eseguibilità.

L’esito della votazione sulla proposta di deliberazione è il seguente:

Presenti n. 16 consiglieri;

n. 12 voti favorevoli

n. 4 astenuti (Vanelli, Bonora, Risi e Nucara)

n. 0 voti contrari

LA PROPOSTA E' APPROVATA

L'esito della votazione sull'immediata eseguibilità è il seguente:

Presenti n. 16 consiglieri;

n. 12 voti favorevoli

n. 4 astenuti (Vanelli, Bonora, Risi e Nucara)

n. 0 voti contrari

LA PROPOSTA E' APPROVATA

Il Responsabile Area5 - Risorse

Ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i. esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica.

ZOLA PREDOSA, 14/12/2020

Il Responsabile
F.to Katia Di Eleuterio / INFOCERT SPA
(sottoscrizione digitale)

Il Responsabile del Servizio Finanziario

Ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i. esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile.

ZOLA PREDOSA, 14/12/2020

Il Responsabile
F.to Katia Di Eleuterio / INFOCERT SPA
(sottoscrizione digitale)

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 90 del 30/12/2020

Dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4°, Dlgs. 267/2000

Il presente atto viene letto, approvato e sottoscritto

La Presidente del Consiglio Comunale

Lidia Rosa Pischedda

(Documento sottoscritto digitalmente)

Il Segretario Generale

Paolo Dallolio

(Documento sottoscritto digitalmente)